# STATUTO
# "ACITOUR SERVICE S.r.l."

**Art. 1) Denominazione e regime *in House***

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"ACITOUR SERVICE S.r.l."**.

**La Società si configura come *in house* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.**

**Art. 2) Sede e territorialità**

La Società ha sede in Ravenna.

**È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.**

**La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della Provincia di Ravenna ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.**

**Art. 3) Durata**

La Società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In difetto di deliberazione di proroga si intenderà prorogata a tempo indeterminato.

**Art. 4) Oggetto sociale**

**La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute**

**ad altri Enti.**
**La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la**
**1) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club;**
**2) produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può effettuare:**
a) l'espletamento per conto proprio e di terzi, compresi enti e società, di pratiche automobilistiche e doganali di qualsiasi genere o specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico anche con l'organizzazione di competizioni di qualsiasi tipo;
b) la promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale esercitando ogni attività propria di agenzia di viaggi, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, ecc., l'organizzazione e la promozione di viaggi isolati ed in comitiva, di crociere per via terra, mare ed aeree sia in Italia che all'estero anche time charter, la prenotazione di posti, la raccolta di iscrizioni, la vendita di biglietti per viaggi, crociere, ecc. organizzati da compagnie nazionali ed internazionali;
c) l'esercizio dell'attività di cambiavalute e lo svolgimento di ogni adempi-mento di carattere valutario connesso o pertinente;
d) la gestione di parcheggi automobilistici, di distributori di carburanti, il noleggio di moto ed autoveicoli, la vendita di auto e motoveicoli di ogni genere, relativi accessori e pezzi di ricambio, la gestione di autorimesse ed officine meccaniche;
e) il finanziamento, il rifinanziamento ed il coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo di imprese, società ed enti, con

l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, la ricerca, lo studio, l'analisi, la consulenza ed il coordinamento tecnico-amministrativo e produttivo di aziende anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati, le ricerche di mercato, il collaudo e la manutenzione di impianti di qualsiasi genere;
f) nei limiti consentiti dalla legge le operazioni di locazione sia mobiliari che immobiliari, comprese le locazioni finanziarie (leasing) tanto di tipo operativo che di tipo finanziario, quelle di finanziamento crediti (factoring), di sconto, di cessione di crediti, di mutui, incassi e pagamenti in ogni e qualsiasi tipo di valuta;
g) l'esercizio di agenzie con o senza deposito e di rappresentanze in genere, comprese quelle in campo assicurativo e finanziario;
h) l'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell'art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001 n. 485, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie;
i) la promozione e la costituzione di società nonché l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge a scopo di stabile investimento e non di collocamento;
j) lo svolgimento per le società partecipate e consociate di servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla

restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia;

**k) l'autotrasporto di merci per conto terzi.**

La Società, nei limiti previsti dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio, può in tutte le forme consentite, acquisire fondi e finanziamenti dai Soci, sia fruttiferi che infruttiferi, nonché conferimenti di capitale e versamenti in conto capitale o a fondo perduto.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codi-ce Civile.

Ai soli fini strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e senza ampliamento dello stesso la Società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, esercitare industrie e commerci affini e comunque compiere qualsiasi attività che direttamente o indiretta-mente abbia attinenza con l'oggetto sociale e potrà, infine, prestare fidejussioni, garanzie ed avalli a favore anche di terzi.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, ne' accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a società sulle quali si esercita un'attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri

creditori.
Sono esclusi tassativamente: la raccolta del risparmio presso il pubblico, lo svolgimento di attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 e di specifiche disposizioni di legge e l'intermediazione mobiliare se svolta a titolo professionale.
**La Società deve effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.**
**La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, come integrato dal Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.**
**Art. 5) Capitale, soci e trasferimento quote**
Il capitale sociale è di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) ed è costituito da quote ai sensi di legge, ripartito secondo le risultanze del libro dei soci e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo e del presente articolo.
Le eventuali quote di capitale assegnate ai soci, nei limiti predetti e di cui appresso, per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.
I diritti sociali spettano ai soci proporzionalmente alla loro partecipazione.
Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai so-ci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.
In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo ai sensi dell'art. 2481 bis del C.C., diritto da esercitarsi

secondo i tempi e le modalità che saranno determinati dall'assemblea.
Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni nel rispetto degli artt. 2254, 2255, 2465 e 2264 del Codice Civile.
Possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di va-lutazione economica che possano consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.
Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.
I soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.
Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.
**Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti.**
**Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.**

**Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al presente art. 5, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni.**
**In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.**
**Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata inviata al socio alienante.**
**Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.**
**La comproprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c..**

**Art. 6) Titoli di debito**

La Società può emettere Titoli di Debito ai sensi dell'art. 2483 del C.C. col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei Soci.

**Art. 7) Recesso**

Il recesso è regolato dall'art. 2473 Codice Civile e deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con R.R..
Il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato dall'Organo Amministrativo con i criteri di cui al citato art. 2473 C.C. per cui in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tra-mite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso

della propria partecipazione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della spedizione della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.
A tale fine sarà utilizzato il criterio noto alla pratica aziendalistica come metodo misto patrimoniale reddituale.
Il metodo prescelto assume come valore di partenza il patrimonio netto di bilancio.
Si procede quindi in successione: 1) alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi, 2) alla inclusione tra gli elementi attivi dei beni immateriali non rilevati in bilancio, 3) alla valutazione in termini di valori correnti di mercato degli elementi attivi, con eventuale evidenziazione di una serie di plusvalenze e minusvalenze allo stato latenti.
La rettifica del patrimonio netto contabile di bilancio con le variazioni in più o in meno derivanti dalla applicazione dei principi espressi ai precedenti punti, consente di ottenere il valore effettivo stimato del patrimonio netto della società.
Al valore del patrimonio netto così determinato va aggiunto il valore di avviamento. Esso sarà determinato dal prodotto tra il sovrapprofitto futuro (e cioè i redditi superiori a quella misura che remuneri solamente il capitale impiegato e le energie personali degli imprenditori o dei soci impiegate nel processo economico aziendale) ed il numero di anni in cui si stima di godere del sovrapprofitto stimato, forfetariamente indicato in tre anni.
Il rimborso dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni nel rispetto del 4° comma dell'art. 2473 C.C. principalmente mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci e/o da un terzo previo il gradimento espresso dall'assemblea dei soci oppure per riduzione del capi-tale sociale.
In quest'ultimo caso se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

Qualora la Società divenga a tempo indeterminato, il preavviso dovrà essere di 180 (centottanta) giorni.
In ogni altro caso il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano e di cui appresso mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dal momento in cui il socio ne ha avuto conoscenza.
Per i termini e le modalità di esercizio si richiama l'art. 2437 bis del C.C.. per cui trova applicazione l'art. 2469 C.C. nei casi ivi previsti.
Il termine finale per l'esercizio del recesso è di novanta giorni in caso di introduzione o soppressione della clausola compromissoria (art. 34, comma 6, D. Lgs. 5/2003).
Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:
- cambiamento dell'oggetto sociale o del titolo della Società;
- fusione o scissione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazione a terzi;
- nel caso di modifiche dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministra-zione della società o la distribuzione degli utili;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- nei casi di rinuncia al diritto di opzione sugli aumenti di capitale sociale resi necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite e

di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.
Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
È inammissibile il recesso parziale.

**Art. 8) Esclusione**

L'esclusione del socio è regolata dall'art. 2473 bis Codice Civile.
Il rimborso della quota al socio escluso potrà avvenire unicamente mediante l'acquisto proporzionale della quota di partecipazione da parte degli altri soci oppure da un terzo previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci.
L'esclusione non potrà mai avvenire per riduzione del capitale sociale.
Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il caso di recesso.
L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:
- il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- il socio che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato.

In tal caso il valore di emissione delle nuove quote non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle quote in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posi-zione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominato o in difetto dal

collegio arbitrale.

**Art. 9) Assemblea**

Le decisioni dei soci sono sempre adottate ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C. e da quanto previsto dal presente Statuto.

Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio avente diritto ad intervenire può, mediante delega scritta da con-servarsi agli atti della società, farsi rappresentare da altra persona anche non socia purché non Amministratore, componente dell'Organo di Controllo **o Revisore** o dipendente della società, né di società da essa controllate, né da aziende o istituti di credito; il tutto secondo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile (si applica l'art. 2478, primo comma del Codice Civile).

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**Art. 10) Convocazione dell'assemblea**

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale od altrove, in Italia ed all'estero, purché nell'ambito dell'Unione Europea, con ogni mezzo che possa garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tale formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti od informati della riunione l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo **o il Revisore** e nessuno si oppone alla trattazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in loro assenza l'Assemblea sceglierà il Presi-dente fra i soci presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Nei casi di legge il verbale è redatto da Notaio.

**Art. 11) Compiti dell'assemblea**

L'Assemblea ha i compiti di cui all'art. 2479 del Codice Civile nonché i compiti di gestione, controllo e di indirizzo dell'attività sociale così come previsto dal presente articolo e nel successivo art. 16.

In particolare spetta all'Assemblea ogni potere di direzione, coordinamento e supervisione, di dettare linee strategiche e di prendere tutte le decisioni relative all'impresa sociale, e quindi, per dette finalità, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, competendo all'Organo Amministrativo solo quanto previsto al successivo art. 16.

L'Assemblea può nominare direttori generali e procuratori determinandone i poteri e gli emolumenti e conferendo loro, se del caso, la rappresentanza della Società nelle forme di legge.

L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno per le relative decisioni e in ogni caso per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora le particolari esigenze di cui all'art. 2364 del C.C. lo richiedano potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; trova applicazione l'art. 2428 del C.C..

Le particolari esigenze dovranno risultare dalla delibera dell'Organo Amministrativo che deciderà il rinvio e dovranno essere riportate nel relativo verbale.

Potrà, inoltre, essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e negli altri casi di legge.

**Art. 12) Maggioranze dell'assemblea**

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea nei casi previsti dall'art. 2479 del C.C. nn. 4 e 5 e per la nomina dell'Organo Amministrativo delibera validamente col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

**Art. 13) Organo amministrativo**

**La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato.**

**Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica, per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi.**

**Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.**

**In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.**

**Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.**

**Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.**

I dipendenti della società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori in società con-correnti salvo autorizzazione dell'assemblea.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società

dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.
Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Salvo diversa contraria delibera dell'Assemblea gli amministratori sono vin-colati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio oltre ad un eventuale emolumento mensile od annuale.
Il compenso annuale all'Organo amministrativo è determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina; le modalità di ripartizione vengono determinate dall'Organo Amministrativo.
Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci.
Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili.

**Art. 14) Presidente**

**Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:**

**a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;**

**b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o**

**impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;**
**c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;**
**d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.**
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intende decaduto.
**Il Presidente oppure il Consigliere più anziano,** dovrà procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, da tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione dalla carica del Consigliere.
Qualora venga a mancare non la maggioranza dei Consiglieri quelli rimasti in carica reintegreranno per cooptazione il Consiglio e coloro che saranno così nominati dureranno in carica fino alla prima Assemblea per l'approvazione del bilancio.
**Art. 15) Convocazione del Consiglio di Amministrazione**
Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dall'Organo di Controllo **o dal Revisore**.
Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione nel quale devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.
L'avviso dovrà essere inviato a ciascun amministratore e all'Organo di Controllo **o al Revisore**, con ogni mezzo che possa garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima dell'adunanza.
Le comunicazioni tramite telefax, telegramma e posta elettronica verranno effettuate agli indirizzi comunicati dagli amministratori e dai componenti dell'Organo di Controllo **o dal Revisore**, che ne

abbiano fatto richiesta scritta risultante da lettera raccomandata con R.R..
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti.
Il Consiglio nomina un Segretario verbalizzante, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.
Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'Organo di Controllo **o il Revisore**, siano informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
È altresì ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza qualora risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- sia consentito al Presidente di accertare l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentita a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire oralmente, in maniera simultanea ed in tempo reale, su tutti gli argomenti, con possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione;
- sia consentito al Segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, ove i partecipanti potranno recarsi.
Verificandosi tutti i suddetti requisiti, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del

consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per tele-fax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.
La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati.
L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli amministratori e astenersi.
Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società qualora cagionino un danno patrimoniale alla società possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti dagli organi di controllo.
Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

**Art. 16) Compiti dell'organo amministrativo**

**L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 11) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.**

In esecuzione di delibere assembleari ha le facoltà di cui appresso precisandosi che l'Organo Amministrativo ha autonomia deliberativa nei limiti di quanto non deliberato dall'Assemblea o dalla stessa espressamente delega-togli.
In via esemplificativa e non tassativa, nei limiti predetti, ha la facoltà

di:
- acquistare, vendere e permutare merci, materiali, macchine, mobili anche registrati di qualsiasi genere, stipulare contratti anche di leasing mobiliari ed immobiliari o di affitto ultranovennali, assumere partecipazioni in Società costituite o costituende, acquistare, vendere, gestire e collocare titoli di qualsiasi genere, costituire, partecipare e gestire sindacati appositi, determinare prezzi e condizioni di pagamento, concedere dilazioni di pagamento e convenire ogni altra clausola o patto, rilasciare quietanze liberatorie, assumere dipendenti stabilendo il relativo compenso e licenziarli, assumere obbligazioni di ogni genere anche cambiarie, consentire cancellazioni ed annotamenti ipotecari in genere, rinunciare ad ipoteche anche legali anche senza realizzo dei corrispondenti crediti;
- esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei pubblici registri in genere da obblighi e responsabilità; prestare fidejussioni e garanzie di ogni genere ad ogni istituto di credito ed a banche per fidi di qualsiasi natura, operanti anche allo scoperto; stipulare contratti di qualsiasi natura anche con pubbliche amministrazioni;
- transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Ufficio Italiano dei Cambi, le Dogane, la Banca d'Italia, le Intendenze di Finanza e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; nominare Direttori e procuratori, anche generali e ad negotia, determinandone i poteri.
L'Organo Amministrativo potrà inoltre, sempre nei limiti suddetti, co-cludere operazioni finanziarie anche di credito, di mutuo e di finanziamento in relazione agli scopi sociali, riscuotere somme da chiunque a qualsiasi titolo e rilasciare quietanze; aprire conti correnti anche allo scoperto anche con garanzie reali, fare ogni operazione di banca, firmare ed emettere assegni di conto corrente anche di corrispondenza; girare, presentare all'incasso, scontare, fare

protestare effetti di commercio e cambiali; fare ogni operazione postale; rappresentare la Società presso qualsiasi autorità comunale, amministrativa, uffici tecnici erariali e comunali, eseguire e fare eseguire frazionamenti ed ogni atto afferente modifiche tecniche amministrative; produrre ricorsi, fare domande, concordati, intervenire nei giudizi e presso le Commissioni di qualsiasi grado, nominare arbitri, avvocati, professionisti e periti con ogni necessaria facoltà di rappresentanza, nonché procuratori ad negotia e ad lites per atti e per categorie di atti.
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.
Parte degli stessi poteri può essere attribuita dall'assemblea dei soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli Amministratori Delegati ove nominati; l'Assemblea determinerà il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.
Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la decisione in ordine alla fusione, le decisioni in ordine alla scissione.

**Art. 17) Rappresentanza**

**La firma sociale e la rappresentanza della Società anche in giudizio sono devolute al Presidente della Società o all'Amministratore Unico.**

Il Presidente e gli Amministratori Delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.
I limiti dei poteri degli amministratori però non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

**Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e\o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.**

**Art. 18) Organo di controllo o di revisione**

**L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dal presente statuto.**

**I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi.**

**Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.**

**In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.**

**I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.**

**Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.**

**Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.**

**Art. 19) Esercizio sociale ed utili**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i limiti e sotto

l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del rendiconto annuale corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
Gli utili netti dell'esercizio sociale, dopo che sarà stato prelevato il 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote.
L'Assemblea, peraltro, potrà deliberare la devoluzione di tutto o parte dei residui utili sociali ad uno o più fondi di riserva speciali in previsione di fu-turi oneri.
L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.
Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo.
Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'Organo Amministrativo.
Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per de-liberare in merito.

**Art. 20) Scioglimento**

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.
La nomina del liquidatore o dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.
L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o re-stringere i loro poteri.
Il mandato dei liquidatori, salvo diversa convenzione, è per tutta la

durata della liquidazione.
I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della Società e di estinguere il passivo.
Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.
I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

**Art. 21) Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società e/o gli Organi della stessa relativa al rapporto sociale, sarà risolta tramite arbitrato rituale da svolgersi secondo le norme previste dal codice di procedura civile.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro per parte, oltre ad un ulteriore arbitro, affinché il Collegio sia in numero dispari.
Alla nomina degli arbitri provvederà il Presidente del Tribunale di Ravenna su istanza della parte più diligente.
L'arbitrato avrà sede in Ravenna.
Qualora la disputa coinvolga più di due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente, nell'ipotesi in cui le parti, spontaneamente, si raggruppino in due contrapposti centri di interesse.
È fatta salva la facoltà di optare in ogni caso e di comune accordo per la designazione di un arbitro unico da nominarsi, su richiesta congiunta delle parti interessate, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.
Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonché per lo svolgimento dell'intero procedimento valgono, per quanto qui non

espressamente richiamate, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.
Gli arbitri si pronunceranno sulla controversia in via rituale secondo il diritto.
Il lodo dovrà essere pronunciato entro 180 (centottanta) giorni dall'avvenuta composizione del Collegio.
Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente.

**Art. 22) Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.